



CONSERVATORIO DI MUSICA  
"TITO SCHIPA"

Istituto Superiore di Studi Musicali

LECCE

# REGOLAMENTO GENERALE

## IL PRESIDENTE

- Vista la legge n.508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28/2/2003 n.132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n.508;
- Visto l'art.12 dello Statuto di autonomia approvato dal MIUR/AFAM con D.D. n.96 del 20/05/2004;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.340 del 27/07/2005;
- Acquisito il parere espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 22/03/2006;
- Vista la delibera n. 13 del 21/04/2006 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento generale;

EMANA

il seguente regolamento

### Art. 1 - Ambito normativo

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 che riconosce agli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, in conformità alla vigente

*Deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21/04/2006 con delibera n. 13.*

- normativa ed allo Statuto, l'autonomia regolamentare avente ad oggetto le disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.
2. Il presente regolamento disciplina, salvo quanto espressamente riservato a specifici regolamenti interni dell'Istituto, le norme di attuazione di quanto stabilito nello Statuto e ogni altra norma necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.

## TITOLO I

### DESIGNAZIONI ELETTIVE

#### CAPO I

#### ELEZIONI DEL DIRETTORE

##### Art. 2 - *Bando*

1. Entro il 15 settembre antecedente la scadenza del mandato, il Direttore indice le elezioni per l'incarico di Direttore con apposito bando nel quale è indicato:
  - a) la data, il luogo e l'ora della votazione e dell' eventuale ballottaggio;
  - b) il termine di presentazione delle candidature;
  - c) i requisiti dell'elettore attivo e passivo.Il bando è affisso all'albo ed è inviato agli altri Conservatori.

##### Art. 3 - *Commissione e seggio elettorale*

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale e il Seggio elettorale. Ciascun organo è composto da cinque membri scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione di cui uno

con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.

2. Il candidato non può essere componente la Commissione elettorale o il Seggio elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
5. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del mandato del Direttore, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale sono nominati, entro 30 giorni dalla cessazione, dal docente che svolge le funzioni vicarie in base all'art.21, comma 5, dello Statuto.
6. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto del personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

##### Art. 4 - *Elettorato attivo*

1. L'elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso in servizio nell'Istituzione.

##### Art. 5 - *Elettorato passivo*

1. In base all'art.6, comma 2, del D.P.R. 132/2003, all'art. 21, comma 2, dello Statuto e fino all'adozione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera a) della legge 508/99, l'eletto-

rato passivo è attribuito ai docenti di prima fascia con contratto a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno 15 anni di servizio, prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo dei docenti di I fascia di Conservatorio di musica, purché in possesso di una pregressa esperienza di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

#### Art. 6 - *Candidature*

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente alla segreteria del Conservatorio o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato.
2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

#### Art. 7 - *Elenchi*

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo che sono affissi all'albo dell'Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed

affigge all'albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.

2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 8 - *Inseadimento del seggio elettorale*

1. Il Seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
  - il controllo dei locali e delle urne;
  - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente del Seggio elettorale.
2. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.
3. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal Seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

#### Art. 9 - *Votazioni*

1. Le votazioni si svolgono entro trenta giorni dalla indizione delle elezioni e l'eventuale ballottaggio, entro sette giorni dalla votazione.
2. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.
3. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

## Art. 10 - Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome del candidato prescelto riportato in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Sono nulle le schede che recano più di una preferenza, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

## Art. 11 - Scrutinio

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, prima di procedere all'apertura delle urne, il Seggio elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni. Procede, quindi, allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama l'eletto. Se nella votazione non è stata raggiunta la maggioranza richiesta, il presidente del Seggio dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato ai fini del successivo ballottaggio.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il Seggio.

3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio entro il giorno successivo quello della votazione.

## Art. 12 - Elezioni del Direttore

1. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.  
Qualora nessuno dei candidati raggiunga la suddetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di ruolo, determinato ai sensi dell'art.5, o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti validamente espressi.

## Art. 13 - Ricorsi

1. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio nel medesimo termine.

## Art. 14 - Nomina degli eletti

1. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dura in carica tre anni decorrenti dall'inizio dell'anno accademico successivo.

- vo all'elezione e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
2. Nel caso di cessazione anticipata l'eletto assume la carica all'atto della nomina, fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

## CAPO II ELEZIONE DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

### Art. 15 - Bando

1. Entro il 15 settembre antecedente la scadenza del mandato dell'organo, il Direttore indice le elezioni dei sei docenti nel Consiglio accademico con apposito bando nel quale è indicato:
- a) la data, il luogo e l'ora della votazione;
  - b) il termine di presentazione delle candidature;
  - c) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.
- Il bando è affisso all'albo del Conservatorio.

### Art. 16 - Commissione e seggio elettorali

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale e il Seggio elettorale. Ciascun organo è composto da cinque membri scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.

2. I candidati non possono essere componenti la Commissione elettorale o il Seggio elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
5. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto del personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

### Art. 17 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso in servizio nell'Istituzione.

### Art. 18 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti di prima fascia con contratto a tempo indeterminato tra quelli in servizio nell'Istituzione che abbiano maturato, alla data di presentazione delle candidature, un'esperienza professionale di almeno 10 anni di servizio, di cui 5 nella sede, prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo dei docenti di ~~prima fascia~~ <sup>di prima fascia</sup> di Conservatorio di musica.

### Art. 19 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiara-

zione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente alla segreteria del Conservatorio o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato.

2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

#### *Art. 20 - Elenchi*

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo che sono affissi all'albo dell'Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge all'albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.
2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### *Art. 21 - Inseadimento del seggio elettorale*

1. Il Seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
  - il controllo dei locali e delle urne;
  - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che

devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente del Seggio elettorale.

2. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.

3. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

#### *Art. 22 - Votazioni*

1. Le votazioni si svolgono entro trenta giorni dalla indicazione delle elezioni.
2. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.
3. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

#### *Art. 23 - Operazioni di voto*

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita. L'elettore può esprimere fino a sei preferenze.

3. Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze, rispetto a quelle indicate al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

#### *Art. 24 - Scrutinio*

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, prima di procedere all'apertura delle urne, il Seggio elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni. Procede, quindi, allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il Seggio.
3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio entro il giorno successivo quello della votazione.

#### *Art. 25 - Elezione dei docenti nel Consiglio accademico*

1. Vengono eletti i sei candidati che ottengono maggiori voti. A parità di voti tra candidati, sono eletti i candidati più anziani di ruolo, determinato ai sensi dell'art. 18, o, in caso di ulteriore parità, i più anziani d'età.

#### *Art. 26 - Ricorsi*

1. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio nel medesimo termine.

#### *Art. 27 - Nomina degli eletti*

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i docenti nel Consiglio accademico che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. Il Consiglio accademico, nominato con decreto del Direttore, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

### CAPO III

#### ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

#### *Art. 28 - Bando*

1. Entro il 15 settembre antecedente la scadenza del mandato dell'organo, il Direttore indice le elezioni degli allievi nella Consulta degli studenti con apposito bando nel quale è indicato:
  - a) il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
  - b) la data, il luogo e l'ora della votazione;
  - c) il termine di presentazione delle candidature;
  - d) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

Il bando è affisso all'albo del Conservatorio.

#### *Art. 29 - Commissione e seggio elettorali*

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale e il Seggio elettorale. Ciascun organo è composto da cinque membri dei quali tre scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario, e due scelti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I o II livello ordinamentali e sperimentali. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.
2. I candidati non possono essere componenti la commissione elettorale o il seggio elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
5. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto del personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

#### *Art. 30 - Elettorato attivo*

1. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti maggiorenni alla data delle votazioni, regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I o II livello ordinamentali e sperimentali.

#### *Art. 31 - Elettorato passivo*

1. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti maggiorenni alla data di presentazione delle candidature, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e regolarmente iscritti

ad uno dei corsi di studi superiori di I o II livello ordinamentali e sperimentali.

#### *Art. 32 - Candidature*

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente alla segreteria del Conservatorio o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato.
2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

#### *Art. 33 - Elenchi*

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo che sono affissi all'albo dell'Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge all'albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.
2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

### *Art. 34 - Inseidiamento del seggio elettorale*

1. Il Seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
  - il controllo dei locali e delle urne;
  - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente del Seggio elettorale.
2. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.
3. La Commissione elettorale predispose tutto il materiale utilizzato dal Seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

### *Art. 35 - Votazioni*

1. Le votazioni si svolgono entro trenta giorni dalla indizione delle elezioni.
2. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.
3. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

### *Art. 36 - Operazioni di voto*

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.

2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita. L'elettore può esprimere tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo indicati nel bando.

3. Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze, rispetto a quelle indicate al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

### *Art. 37 - Scrutinio*

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, prima di procedere all'apertura delle urne, il Seggio elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni. Procede, quindi, allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il Seggio.
3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autentiche e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio entro il giorno successivo quello della votazione.

*Art. 38 - Elezioni degli studenti nella consulta*

1. Vengono eletti i candidati che ottengono maggiori voti nel numero indicato nel bando. A parità di voti tra candidati, sono eletti i candidati con minore anzianità di iscrizione, o, in caso di ulteriore parità, i più anziani d'età.

*Art. 39 - Ricorsi*

1. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio nel medesimo termine.

*Art. 40 - Nomina degli eletti*

1. Il Direttore con proprio decreto nomina gli studenti nella Consulta degli studenti che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. La Consulta degli studenti dura in carica tre anni e può essere confermata consecutivamente una sola volta.